

# dossier

Maggio 2022

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1991 che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale

---

Atto del Governo n. 386

---



Senato  
della Repubblica



Camera  
dei deputati

*La verifica delle relazioni tecniche e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della Commissione Bilancio.*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai parlamentari, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – 🐦 @SR\_Bilancio

Nota di lettura n. 311



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs\_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 450

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

---

La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

## INDICE

PREMESSA .....	1
Articolo 1 ( <i>Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58</i> ) .....	1
Articolo 2 ( <i>Clausola di invarianza finanziaria</i> ) .....	5



## INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

---

<b>Natura dell'atto:</b>	Schema di decreto legislativo	
<b>Atto del Governo n.</b>	386	
<b>Titolo breve:</b>	Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni relative ai fondi europei per il <i>venture capital</i>	
<b>Riferimento normativo:</b>	articoli 1 e 16 della legge 22 aprile 2021, n. 53	
<b>Relazione tecnica (RT):</b>	Presente	
	<b>Senato</b>	<b>Camera</b>
<b>Commissione competente:</b>	6 <sup>a</sup> (Finanze e tesoro) <i>in sede consultiva</i> , 5 <sup>a</sup> (Bilancio), 14 <sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea) <i>in sede osservazioni</i>	VI (Finanze), XIV (Politiche dell'Unione Europea), V (Bilancio)

---

### PREMESSA

Lo schema A.G. 386 reca disposizioni volte a garantire la corretta e completa attuazione e all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1991 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) 345/2013 relativo ai fondi europei per il *venture capital* ed il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale. L'articolo 16 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (*Legge di delegazione europea 2019-2020*) conferisce al Governo la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il *venture capital* e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale.

### Articolo 1

#### ***(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)***

Il comma 1 apporta modifiche all'articolo 4-*quinquies* (*Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 345/2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA), del TUF e del regolamento (UE) n. 346/2013, relativo ai Fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF)*). In particolare:

- alla lettera a) si integra il comma 1 il quale identifica già la Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive attribuzioni e le finalità indicate dall'articolo 5 del TUF, quali Autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento EuVECA e del regolamento EuSEF, prevedendo il dovere di collaborazione, anche mediante scambio di informazioni, tra le due autorità nazionali e con le autorità competenti degli Stati membri ospitanti in cui i fondi EuVECA e EuSEF vengono commercializzati;
- alla lettera b), si sostituisce il comma 2, prevedendo la possibilità, per i gestori di fondi d'investimento alternativi autorizzati ai sensi della direttiva AIFMD di gestire e commercializzare fondi EuVECA ed EuSEF. In particolare, viene introdotto il rinvio agli articoli 14 (che disciplina la registrazione del gestore dei fondi di *venture capital*), 14-*bis* (che

disciplina la registrazione dei fondi di *venture capital* da parte dei GEFIA) e 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento EuVECA e agli articoli 15, 15-*bis* e 22, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento EuSEF, comprendendo in tal modo gli adempimenti previsti nei suddetti articoli, anche di notifica e scambio di informazioni con le autorità degli altri Stati membri. I procedimenti di registrazione dei gestori e dei fondi sono stati distinti a livello europeo per disciplinare, da una parte, la registrazione dei gestori rientranti nel novero delle esenzioni di cui all'articolo 3 della AIFMD (c.d. gestori sotto-soglia) e, dall'altra, la procedura di registrazione del fondo per il *venture capital* da parte dei gestori sopra-soglia che sono autorizzati ai sensi dell'articolo 6 della AIFMD (GEFIA). La medesima disciplina è prevista, agli articoli 15 e 15-*bis* del regolamento EuSEF, relativamente alla procedura di registrazione inerente ai gestori "sotto-soglia" e ai fondi qualificati per l'imprenditoria sociale da parte di GEFIA. Il secondo periodo del comma 2 fa rinvio agli articoli del TUF che disciplinano i gestori sotto-soglia (già presenti nella versione vigente) ed i gestori sopra-soglia (introdotti in attuazione di quanto previsto dal regolamento in esame).

- alla lettera c), dopo il comma 2, si inseriscono i nuovi commi da 2-*bis* a 2- i quali attribuiscono i poteri e le competenze di vigilanza previsti dai regolamenti EuVECA ed EuSEF alla Banca d'Italia e alla Consob, secondo le rispettive attribuzioni e finalità indicate negli articoli 5 e 6 del TUF. In particolare, il comma 2-*bis* stabilisce che la Banca d'Italia è l'Autorità competente a effettuare le notifiche previste nel caso di rifiuto di registrare i gestori di EuVECA e di EuSEF, nonché la notifica prevista nei confronti delle autorità competenti degli Stati membri ospitanti nel caso di registrazione o cancellazione dal registro di un gestore di EuVECA e di EuSEF (articoli 14-*ter* e 16, paragrafo 1, del Regolamento EuVECA e dagli articoli 15-*ter* e 17 del Regolamento EuSEF). Il comma 2-*ter*, alle lettere a) e b), stabilisce che la Banca d'Italia è l'Autorità competente ad adottare le misure previste in relazione a specifiche condotte violative della disciplina da parte dei gestori, in particolare qualora gli stessi: non adempiano alle disposizioni che si applicano alla composizione del portafoglio; utilizzino la denominazione "EuVECA" o "EuSEF" senza che i gestori stessi (o i fondi) siano regolarmente registrati; abbiano ottenuto la registrazione presentando dichiarazioni false o con qualsiasi altro mezzo irregolare; omettano ripetutamente di adempiere alle disposizioni previste in tema di relazione annuale. Il comma 2-*quater*, alle lettere a) e b) individua invece nella Consob l'Autorità competente ad adottare le misure opportune qualora: il gestore del fondo EuVECA o EuSEF commercializzi le quote e le azioni del rispettivo fondo a investitori non professionali; il gestore del fondo EuVECA o EuSEF utilizzi rispettivamente la denominazione "EuVECA" o "EuSEF" per la commercializzazione di fondi che non sono istituiti nel territorio di uno Stato membro; (iii) il gestore del fondo EuVECA o EuSEF ometta di comunicare ai potenziali investitori le informazioni rilevanti ai fini dell'investimento in modo da assicurare una corretta valutazione delle attività gestite dai fondi. Il comma 2-*quinqües*, alle lettere a) e b), stabilisce che la Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive attribuzioni e le finalità indicate all'articolo 5 del TUF (vedi supra), sono le Autorità competenti ad adottare le misure opportune qualora: il gestore del fondo EuVECA o EuSEF non agisca onestamente, correttamente o con la competenza, la cura e la diligenza dovute nell'esercizio delle sue attività; il gestore del fondo EuVECA o EuSEF non applichi politiche e procedure idonee per prevenire pratiche scorrette per le quali sia ragionevole supporre che potrebbero incidere sugli interessi degli investitori e delle imprese di portafoglio ammissibili. Il comma 2-*sexies*, in attuazione del principio di reciproca collaborazione, stabilisce che la Banca d'Italia e la Consob si informano reciprocamente delle misure adottate ai sensi dei precedenti commi 2-*ter*, 2-*quater* e 2-*quinqües*.
- alla lettera d), il comma 3 dell'articolo del T.U.F. viene modificato, ivi prevedendosi la competenza della Banca d'Italia a ricevere la notifica prevista dall'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 345/2013 e dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 346/2013 con riferimento ai casi di registrazione o cancellazione dal registro di un gestore di EuVECA o di

EuSEF da parte delle autorità competenti degli Stati membri d'origine di questi gestori. Le modifiche al comma 4 e l'introduzione dei nuovi commi 4-*bis* e 4-*ter* dell'articolo 4-*quinqües* del TUF sono finalizzati a stabilire che la Consob è l'autorità competente ad effettuare le notifiche e le comunicazioni previste nei confronti dell'ESMA e a specificare ulteriormente le competenze di Banca d'Italia e Consob sulla base di quanto previsto dai regolamenti EuVECA ed EuSEF così come modificati dal Reg. 1991/2017

- alle lettere e) ed f), si modifica ed integra il comma 4 dell'articolo., aggiungendovi i commi 4-*bis*-4-*ter*, che sono finalizzati a stabilire che la Consob è l'autorità competente ad effettuare le notifiche e le comunicazioni previste nei confronti dell'ESMA e a specificare ulteriormente le competenze di Banca d'Italia e Consob sulla base di quanto previsto dai regolamenti EuVECA ed EuSEF così come modificati dal Reg. 1991/2017 ivi disponendosi che la Consob. *In primis* sulla base delle modifiche al comma 4 e in relazione al comma 4-*bis*, si prevede che la Consob effettua le notifiche previste nei confronti dell'AESFEM dall'articolo 16 del regolamento (UE) n. 345/2013 e dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 346/2013 nei confronti dell'AESFEM e nei confronti delle autorità competenti degli Stati membri in cui i gestori italiani di EuVECA e di EuSEF intendono commercializzare i relativi Oicr limitatamente a ogni aggiunta o cancellazione nell'elenco degli Stati membri di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 345/2013 e all'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 346/2013. Il nuovo comma 4-*ter* stabilisce la ripartizione delle competenze di Banca d'Italia e Consob per quanto concerne i doveri di informativa e di comunicazione previsti dall'articolo 21, paragrafi 3 e 5, del regolamento (UE) n. 345/2013 e all'articolo 22, paragrafi 3 e 5, del regolamento (UE) n. 346/2013.
- alla lettera g), il comma 5 dell'articolo del T.U.F. viene modificato al fine di prevedere che la Consob è l'autorità nazionale competente a ricevere la notifica prescritta dall'articolo 16 del regolamento (UE) n. 345/2013 e dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 346/2013 ma — si specifica — limitatamente a ogni aggiunta o cancellazione nell'elenco degli Stati membri di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (UE) n. 345/2013 e all'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 346/2013. I commi 6 e 7 dell'articolo non vengono modificati rispetto alla versione vigente.

Il comma 2, alle lettere a) e b), in attuazione dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere c) ed e), e paragrafo 2, lettera a) del Regolamento EuVECA, dell'articolo 22, paragrafo 1, lettere c) ed e), e paragrafo 2, lettera a), del Regolamento EuSEF, nonché in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 16, comma 2, lettera d) della Legge di delegazione europea 2019-2020, contiene le modifiche all'articolo 190 del TUF relativo alle sanzioni pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari. Segnatamente, viene modificato il comma 2-*bis* dell'articolo 190 al fine di estendere l'applicabilità della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 dell'articolo medesimo: (i) ai gestori dei fondi EuVECA in caso di violazione delle disposizioni previste anche dagli articoli 14 e 14-*bis* del regolamento (UE) n. 345/2013; (ii) ai gestori dei fondi EuSEF in caso di violazione delle disposizioni previste anche dagli articoli 15 e 15-*bis* del regolamento (UE) n. 346/2013.

**La RT** per i profili di quantificazione, evidenzia che in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 16, comma 2, lettere a), b) e c) della Legge di delegazione europea 2019-2020, lo schema in esame reca le modifiche all'articolo 4-*quinqües* del TUF.

In particolare, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 16, comma 2, lettere a) della Legge di delegazione europea 2019-2020, il comma 1 dell'articolo 4-*quinqües* del TUF — il quale prevede che la Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive attribuzioni e le finalità indicate dall'articolo 5, sono le Autorità nazionali

competenti ai sensi del Regolamento EuVECA e del Regolamento EuSEF) - viene integrato prevedendosi il dovere di collaborazione, anche mediante scambio di informazioni, tra le due autorità nazionali e con le autorità competenti degli Stati membri ospitanti in cui un fondo EuVECA o EuSEF è commercializzato.

Rileva che il comma 3 dell'articolo *4-quinquies* del TUF viene modificato, prevedendosi la competenza della Banca d'Italia a ricevere la notifica prevista dall'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 345/2013 e dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 346/2013 con riferimento ai casi di registrazione o cancellazione dal registro di un gestore di EuVECA o di EuSEF da parte delle autorità competenti degli Stati membri d'origine di questi gestori

Quindi, sulle modifiche al comma 4 e l'introduzione dei nuovi commi *4-bis e 4-ter* dell'articolo *4-quinquies* del TUF, rileva che le disposizioni sono finalizzate a stabilire che la Consob è l'autorità competente ad effettuare le notifiche e le comunicazioni previste nei confronti dell'ESMA e a specificare ulteriormente le competenze di Banca d'Italia e Consob sulla base di quanto previsto dai regolamenti EuVECA ed EuSEF così come modificati dal Reg. 1991/2017.

Sul nuovo comma *4-ter* dell'articolo *4-quinquies* del TUF evidenzia che ivi si stabilisce la ripartizione delle competenze di Banca d'Italia e Consob per quanto concerne i doveri di informativa e di comunicazione previsti dall'articolo 21, paragrafi 3 e 5, del regolamento (UE) n. 345/2013 e all'articolo 22, paragrafi 3 e 5, del regolamento (UE) n. 346/2013.

Quanto al comma comma 5 dell'articolo *4-quinquies* del TUF, certifica che ivi viene modificata la norma al fine di prevedere che la Consob è l'autorità nazionale competente a ricevere la notifica prescritta dall'articolo 16 del regolamento (UE) n. 345/2013 e dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 346/2013 ma - si specifica - limitatamente a ogni aggiunta o cancellazione nell'elenco degli Stati membri di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (UE) n. 345/2013 e all'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 346/2013.

Sui commi 6 e 7 dell'articolo *4-quinquies* del TUF non vengono modificati rispetto alla versione vigente.

Sul comma 2, certifica che in attuazione dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere c) ed e), e paragrafo 2, lettera a) del Regolamento EuVECA, dell'articolo 22, paragrafo 1, lettere c) ed e), e paragrafo 2, lettera a), del Regolamento EuSEF, nonché in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 16, comma 2, lettera d) della Legge di delegazione europea 2019-2020, la disposizione contiene le modifiche all'articolo 190 del TUF relativo alle sanzioni pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari.

In particolare, conferma che ivi viene modificato il comma *2-bis* dell'articolo 190 al fine di estendere l'applicabilità della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 dell'articolo medesimo<sup>1</sup>: (i) ai gestori dei fondi EuVECA in caso di

---

<sup>1</sup> Ossia della sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma *1-bis* del TUF



violazione delle disposizioni previste anche dagli articoli 14 e *14-bis* del regolamento (UE) n. 345/2013; *(ii)* ai gestori dei fondi EuSEF in caso di violazione delle disposizioni previste anche dagli articoli 15 e *15-bis* del regolamento (UE) n. 346/2013.

Conclude assicurando che tutte le disposizioni hanno natura ordinamentale e si rendono necessarie al fine di realizzare l'adeguamento ed il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/1991 e che da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, evidenzia che le Autorità di vigilanza competenti provvedono all'adempimento dei compiti e delle funzioni ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, premesso che le modifiche alla disciplina vigente inerente ruolo e funzioni delle Autorità nazionali competenti (ai sensi del Regolamento EuVECA e del Regolamento EuSEF) ai fini del coordinamento della normativa nazionale con le disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/1991, disponendo nel senso dell'affermazione di obbligo di collaborazione, anche mediante scambio di informazioni, sia tra loro che con le autorità competenti degli Stati membri ospitanti in cui è commercializzato un fondo EuVECA o EuSEF, si conviene con la RT in merito alla loro natura essenzialmente "ordinamentale" per l'ordinamento nazionale.

Sul punto, convenendo pertanto sulla circostanza che da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le Autorità di vigilanza competenti nell'adempimento dei compiti e delle funzioni richiamate dalle norme in esame potranno provvedervi potendo avvalersi delle sole risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, si sottolinea che le medesime non sono da considerarsi nel novero delle PA nemmeno a fini di contabilità nazionale<sup>2</sup>.

## **Articolo 2**

### ***(Clausola di invarianza finanziaria)***

L'articolo reca la clausola di invarianza, ivi stabilendosi che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**La RT** evidenzia preliminarmente che le Autorità nazionali, per effetto dei provvedimenti attuativi della delega, svolgeranno le funzioni previste dal regolamento (UE) 2017/1991 procederanno ad effettuare tali attività, nei confronti di soggetti già

---

<sup>2</sup> ISTAT, Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica), 30 settembre 2021.

sottoposti alla loro vigilanza, tramite le dotazioni di cui dispongono per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali.

In particolare, segnala che il riparto nello svolgimento di funzioni tra la Banca d'Italia e la Consob avverrà sulla base di quanto già previsto a livella nazionale dall'articolo 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. riparto per finalità), che attribuisce alla prima la tutela della stabilità ed alla seconda le prerogative in materia di salvaguardia della trasparenza e della correttezza delle condotte. Pertanto, assicura che dalle misure di attuazione non deriveranno oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la Banca d'Italia dispone di un bilancio autonomo e gode di indipendenza finanziaria. Analogamente la Consob provvederà autonomamente, con forme di autofinanziamento, attraverso le contribuzioni dovute ad essa dai soggetti vigilati e che dalle disposizioni d non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Poi, in particolare sull'articolo in esame, rileva che in attuazione dell'articolo 16, comma 3, della Legge di delegazione europea 2019-2020, si stabilisce che dal decreto legislativo non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In tal senso, conferma che le Autorità di vigilanza interessate (Consob e Banca d'Italia) già svolgono, a legislazione vigente, funzioni di vigilanza, di indagine e sanzionatorie nei confronti dei soggetti rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento in esame.

Assicura che le disposizioni rivestono natura ordinamentale e che esse si rendono necessarie al solo fine di realizzare l'adeguamento ed il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/1991. Da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e che le Autorità di vigilanza competenti provvedono all'adempimento dei compiti e delle funzioni ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Al riguardo**, per i profili di copertura, posto che le Autorità richiamate dalle disposizioni in esame non costituiscono soggetti da considerarsi PA a fini di contabilità nazionale, non ci sono osservazioni.